



COMUNE DI FICCARAZZI
Provincia Regionale di Palermo

Prot. n. 15476

del 05.08.2022

Ordinanza Sindacale n. 09 del 05/08/2022 - Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio Comunale relativo al periodo 14 - 15 agosto 2022. FERRAGOSTO.

IL SINDACO

Premesso:

che la legge n.125/2008 ha modificato l'art. 54 del D. Lgs n. 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con Decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato nell'ambito di applicazione anche con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, e che il Ministero dell'interno, con Decreto del 5/8/2008, ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;

che:

è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte del Ferragosto 14 - 15 agosto ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

che:

ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, causate alle persone dall'utilizzo di similari prodotti;

che:

esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi che, in quanto tali sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

che:

l'esplosione di tali prodotti, seppur rientranti nell'ambito di tradizioni e abitudini consolidate, si rivelano dannosi e provocano notevole stress agli anziani, bambini ai soggetti cardiopatici e agli animali domestici e per tutti quelli che vivono nell'ambiente urbano, poichè il fragore di tali botti, cagiona gravi pregiudizi sotto il profilo del benessere fisico ed ecologico;

che:

sia pur in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati nei luoghi affollati;

Dato atto:

che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

Rilevato:

che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purchè siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

Ritenuto:

pertanto necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;

Visto:

L'art. 57 del T.U.L.P.S approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di Esecuzione del TULPS;

Visto:

l'art.50, comma 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per l'emanazione di provvedimenti contigibili ed urgenti;

Dato:

atto che l'istruttoria della presente ordinanza e' stata svolta dal Responsabile del Servizio di polizia municipale in qualità di Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa ex art. 147 bis D.Lgs.267/2000;

Vista:

la Legge 689/91;

la Legge 125/2008 e la Legge n. 94/2009 in materia di sicurezza pubblica;

Visto:

Il Decreto del Ministero dell'Interno datato 05.08.2008 e in particolare l'art. 1 "incolumità Pubblica e Sicurezza Urbana;

Visti:

gli artt. 7/bis, 50 e 54 del D. Lgs n. 267/2000;

Ritenuto:

di dover adottare un idoneo provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità,

anticipandolo al Sig. Prefetto di Palermo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 , 4° comma, seconda parte, del D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

L'adozione e l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

il divieto assoluto **su tutto il territorio comunale** di accensione, lancio e sparo di fuochi di artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili nella notte compresa tra il 14 ed il 15 Agosto 2022;

Inoltre e' fatto divieto per tutto il periodo estivo:

di accendere falò;

di attendamenti;

di consumare bevande in contenitori di vetro al di fuori degli esercizi pubblici di somministrazioni.

La violazione della presente ordinanza comporta, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, di importo compreso da €. 25.00 ad €. 500.00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 5° comma, della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali ed ulteriori sanzioni penali a amministrative disposte dalla Legge 689/81.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'A.P. e con standard di immediata visibilità, dandone, inoltre, massima diffusione attraverso il sito internet dell'Amministrazione Comunale.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a :

Prefettura di Palermo;

Comando Polizia Municipale di Ficarazzi;

Questura di Palermo;

Stazione Carabinieri di Ficarazzi.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale

Ficarazzi 05/08/2022

Il Responsabile del procedimento

F.to Isp. Romano Giuseppe

Il Sindaco
F.to. Avv. Giovanni Giallombardo